



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2264 DEL 11/03/2020

OGGETTO: Procedure operative per la Macellazione d'urgenza - Sicurezza Alimentare Regione Umbria – Revoca della DD 3068 del 27.3.2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare" ed in particolare il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;

Visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti

derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
Vista la DGR 1544 del 23.12.2013 “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002” – Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013- Sicurezza Alimentare Regione Umbria”;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005, in materia di benessere animale durante il trasporto;

Visto il Regolamento n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;

Visto il D.Lgs. 158/2006 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, che abroga la Direttiva 93/119/CE;

Visto il documento ministeriale “Linee guida nazionali relative all'applicazione del Regolamento CE n° 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento” trasmesso con nota prot. 15111-P del 18.07.14;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 e s.m.i che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed in particolare l'Allegato III, Sezione 1, Capitolo VI, laddove disciplina le macellazioni d'urgenza - al di fuori del macello - di animali domestici sani che hanno subito incidenti o affetti da malattie funzionali tali da non poterli trasportare, ma che comunque non rendono la carne inadatta al consumo umano

Visto il Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, in applicazione dal 1° giugno 2014;

Vista la D.D. n. 9614 del 21/11/2014 “Sicurezza alimentare regione Umbria – procedure operative per la macellazione d'urgenza”;

Vista la D.D. n. 6816 del 24/09/2015 “D.D. n. 9614 del 21/11/2014 Sicurezza alimentare regione Umbria – procedure operative per la macellazione d'urgenza – modifica modalità di campionamento”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione del 18 agosto 2016 che modifica alcuni allegati del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Vista la D.D. n. 6345 del 22/06/2017 “Modifica alla D.D. n. 9614 del 21/11/2014 - Sicurezza alimentare regione Umbria – procedure operative per la macellazione d'urgenza – modifica modalità di campionamento”;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la D.D. n. 3068 del 27/03/2018 “Modifica alla D.D. n. 6345 del 22/06/2017 procedure operative per la macellazione d'urgenza – Sicurezza Alimentare Regione Umbria”;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio che all'art 4 dispone che *"in deroga all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, il veterinario ufficiale può effettuare ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza soltanto per gli ungulati domestici"* ;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati;

Visto il Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;

Vista la DGISAN prot n. 4577-P del 11/02/2020 "disposizioni in materia di ispezioni ante mortem in caso di macellazione speciale d'urgenza. Chiarimenti in merito alla nota DGISAN prot. n. 68665/2019" con la quale il Ministero della Salute chiarisce che il proprietario o detentore dell'animale, ove ricorrano gli estremi per una macellazione d'urgenza, dovrà sempre e comunque richiedere l'intervento di un veterinario ufficiale alla ASL territorialmente competente, per la prescritta visita ante mortem;

Visto che la Regione Umbria non ha previsto un elenco di veterinari liberi professionisti ai quali delegare la visita ante mortem in allevamento nel caso di macellazione speciale d'urgenza;

Rilevata pertanto l'esigenza di fornire indicazioni operative per l'applicazione omogenea sul territorio regionale della disciplina prevista in materia di macellazione d'urgenza degli animali, nel rispetto della succitata normativa sulla sicurezza alimentare e sul benessere animale;

Considerato che tali procedure operative sono state oggetto di condivisione con i Direttori dei Servizi Veterinari delle Aziende UUSSLL umbre in data 28/01/2020;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di approvare il documento "Procedure operative per la Macellazione d'urgenza", Allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato ai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UUSSLL Umbria 1 e 2, per l'attuazione di quanto previsto nell'allegato A al presente atto;
3. di stabilire che per "veterinario ufficiale" si intende il veterinario dipendente dei Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende UUSSLL Umbria 1 e 2;
4. di revocare, conseguentemente, la D.D. n. 3068 del 27/03/2018;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 11/03/2020

L'Istruttore
Patrizia Giombolini
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/03/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Dr. Alessandro Maria Vestrelli
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/03/2020

Il Dirigente
Dr. Alessandro Maria Vestrelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

PROCEDURE OPERATIVE PER LA MACELLAZIONE D'URGENZA

Finalità del presente atto è quella di definire modalità operative per l'espletamento della macellazione d'urgenza al di fuori del macello, tenuto conto delle norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare e benessere animale.

Ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, sezione I, capitolo VI, per macellazione d'urgenza si intende quella che avviene al di fuori del macello, su ungulati domestici sani, che abbiano subito un evento traumatico (incidente) tale da non poter essere trasportati al macello, onde evitare di arrecare loro inutili sofferenze.

Il Reg. (UE) 2017/625 all' art. 18 paragrafo 7 c) prevede che la Commissione ai sensi dell'art. 144 (esercizio della delega) adotti con atti specifici i criteri e le condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), quando l'ispezione *ante mortem* può essere effettuata al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza.

Il Reg. (UE) 2019/624 all'art. 3 paragrafo 3 a) stabilisce che l'ispezione ante mortem può essere effettuata solo da un veterinario ufficiale in caso di macellazione d'urgenza come previsto dal Reg. (CE) 853/2004, Allegato III, sezione I, capitolo VI.

Il medesimo Regolamento all'art. 4 prevede che in deroga all'art. 18, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) 2017/625, il veterinario ufficiale può effettuare ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza soltanto per gli ungulati domestici e fatta salva la conformità alle prescrizioni in materia di macellazione d'urgenza di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punti 1), 2) e 6), del Reg. (CE) n. 853/2004.

Per veterinario ufficiale si intende, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 art 3, un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all'art. 1, paragrafo 2.

La DGISAN prot n. 4577 del 11/02/2020 chiarisce che il proprietario o detentore dell'animale, in caso di macellazione speciale d'urgenza, dovrà sempre e comunque richiedere l'intervento di un veterinario ufficiale alla ASL territorialmente competente, per la prescritta visita ante mortem.

Il Reg. (CE) n. 1/2005, in materia di benessere animale durante il trasporto, all'All. I, Capo 1, punti 1 e 2 stabilisce le seguenti condizioni:

- non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili;
- gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se:
 - non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
 - presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
 - sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
 - sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato.

Lo stesso Regolamento all'All. I, Capo 1, punto 3, stabilisce che gli animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:

- presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;
- sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili;

- sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decornazione o la castrazione, purché le ferite siano completamente cicatrizzate.

E' la discrezionalità dell'Autorità Competente nel valutare i casi di possibile trasportabilità degli animali, così come definiti nell'All. I, Capo 1, punto 3 nonché le procedure da adottare per ridurre al minimo le sofferenze degli animali da trasferire al macello.

In tal caso il veterinario ufficiale redige il Certificato di Trasportabilità previsto dall' ALL. I, Capo I, Punto 3 del Reg. (CE) n. 1/2005 (**allegato A/4**)

CASI DI ESCLUSIONE DALLA MACELLAZIONE

Poiché la macellazione d'urgenza richiama il concetto di "incidente", in primo luogo occorre premettere che in alcune circostanze animali a terra non possono essere destinati in alcun modo alla macellazione in quanto le relative carni non possono essere giudicate idonee al consumo umano.

In particolare, non possono essere macellati animali a terra appartenenti alla seguenti categorie:

- animali non correttamente identificati. Il veterinario ufficiale verifica il rispetto, da parte dell'operatore del settore alimentare, dell'obbligo di garantire, a norma dell'allegato III, sezione I, capitolo IV, punto 3, del Reg. (CE) n. 853/2004, che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del consumo umano siano correttamente identificati. Il veterinario ufficiale provvede affinché gli animali di cui non è possibile stabilire l'identità siano abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano.
- animali affetti da una malattia o una condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che presentano i segni clinici di una malattia sistemica o di cachessia, o di qualsiasi altra condizione tale da rendere le carni non idonee al consumo umano (Reg. (UE) n. 2019/627 art. 43 p 3);
- animali che possono presentare residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate o residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate, antiparassitari o contaminanti in quantità superiori ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione siano trattati in conformità agli artt. da 16 a 19 della direttiva 96/23/CE (Reg. (UE) n. 2019/627 art. 43 p 5);
- animali per i quali nel corso dell'ispezione ante mortem, presso l'azienda di provenienza, è constatata una non conformità che comporta un rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) n. 2019/627 art. 43 paragrafo 6. Il veterinario ufficiale non autorizza il trasporto degli animali al macello e si applicano le pertinenti misure relative alla comunicazione dei risultati delle ispezioni in conformità al Reg. (UE) n. 2019/627 art. 39, paragrafo 2, lettera b), punti i) e iii).

In questi casi il veterinario aziendale deve praticare l'abbattimento in loco con metodo eutanasico, destinando la carcassa alla distruzione, secondo le modalità definite dal Reg. (CE) n.1069/2009. E' quindi il veterinario che valuta le condizioni dell'animale e decide se trattasi di una macellazione d'urgenza o di abbattimento dell'animale sul posto.

INDICAZIONI OPERATIVE MACELLAZIONE D'URGENZA

In conformità alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 2019/624 all'art. 3 paragrafo 3 lettera a) stabilisce che l'ispezione ante mortem può essere effettuata solo da un veterinario ufficiale.

Tali attività riguardano nello specifico:

- a) visita ante mortem;
- b) verifica del corretto stordimento;
- c) verifica del corretto dissanguamento;
- d) verifica del livello di competenza degli operatori nell'ambito del benessere animale;
- e) verifica del rispetto delle buone prassi igieniche nel corso delle operazioni di dissanguamento,

f) eviscerazione (eventuale), caricamento sul mezzo di trasporto.

Visita ante mortem

Nel corso della visita ante- mortem dovrà essere posta particolare attenzione a:

- corretta identificazione dell'animale;
- verifica di eventuali sintomatologie relative a condizioni sanitarie dell'animale che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali, ponendo particolare attenzione a sintomi riferibili a malattie infettive e a sintomi neurologici;
- verifica di eventuale somministrazione di trattamenti farmacologici e, nel caso, del rispetto dei relativi tempi di sospensione, laddove previsti. Nell'accertare questi aspetti il veterinario ufficiale procede alla verifica dei registri aziendali e di eventuali segni clinici che possono dare adito al sospetto di trattamenti farmacologici;
- presenza sull'animale di lesioni croniche che potrebbero deporre per uno stato prolungato di sofferenza con conseguenti ripercussioni sia sul benessere che sulla sicurezza alimentare;

Nel caso in cui vengano riscontrati sintomi riferibili a malattie infettive denunciabili o a patologie neurologiche, il veterinario ufficiale procederà agli accertamenti necessari ad accertare l'agente eziologico.

In caso di esito favorevole alla visita ante mortem, il veterinario ufficiale redigerà un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato V del Reg. di esecuzione (UE) n. 2019/628 della Commissione (**allegato A/1**). Il certificato sanitario accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato.

Eventuali osservazioni pertinenti per la successiva ispezione delle carni sono registrate nel certificato sanitario nel quale vengono chiaramente riportate:

- l'identificazione dell'animale;
- l'identificazione dell'allevamento
- luogo della macellazione d'urgenza
- destinazione dell'animale
- identificazione del mezzo di trasporto
- ora e data della visita ante mortem e della macellazione
- motivo della macellazione
- osservazioni salute e benessere degli animali
- trattamenti somministrati
- conformità dei registri e documentazione relativa agli animali

Tale dichiarazione deve essere emessa in quadruplica copia:

- l'originale accompagna l'animale al macello;
- una copia resta agli atti dell'allevamento;
- una copia viene trattenuta dal trasportatore;
- una copia resta al veterinario certificatore.

Oltre alla suddetta dichiarazione la carcassa dell'animale per l'invio al macello deve essere accompagnata da:

- passaporto (quando previsto: bovini ed equini);
- informazioni relative alla catena alimentare (ICA) che, in deroga ai tempi previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004 (Allegato II, Sezione III, Punto 2), per la macellazione d'urgenza possono arrivare al macello contestualmente all'arrivo della carcassa;
- modello 4 rilasciato dall'OSA attestante l'identità dello stesso ed eventuali informazioni relative a trattamenti farmacologici con le relative date ed i tempi di sospensione; su tutte le copie dello stesso, compreso quella che rimane in allevamento, deve essere chiaramente indicato che si tratta di macellazione d'urgenza al di fuori del macello;
- modello 2/33 se pertinente.

Stordimento e iugulazione

In conformità alle disposizioni vigenti in materia di benessere animale e al fine di tutelare la sicurezza degli operatori il capo deve essere adeguatamente stordito prima di procedere alla iugulazione.

Gli operatori che eseguono dette attività devono disporre dell'apposito certificato di idoneità di cui al Reg. (CE) n. 1099/2009.

Si riporta di seguito la sintesi delle disposizioni di cui alla D.D. n. 1700/2015 "Recepimento Linee guida e indirizzi operativi vincolanti in applicazione del Reg. (CE) n. 1099 del 24 settembre 2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento":

Reg.(CE) n.853/2004, Allegato III, sezione 1, capitolo VI	Macellazione d'urgenza al di fuori del macello	Qualora ricorrano le condizioni definite dal Regolamento 853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI, punti 1 e 2 (<i>"Un animale per il resto sano deve aver subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere"</i> e <i>"un veterinario deve eseguire l'ispezione ante mortem dell'animale"</i> e nel rispetto del Reg. (CE) n. 1099/2009, l'animale può essere sottoposto alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello secondo le ulteriori condizioni definite dal medesimo capitolo VI. <ul style="list-style-type: none">• Tale macellazione, dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Reg. (CE) n.1099/2009• è previsto lo stordimento• il personale che esegue la macellazione d'urgenza fuori dal macello deve essere in possesso del certificato d'idoneità.
--	--	--

Tali operazioni devono inoltre essere sempre eseguite sotto la supervisione del veterinario ufficiale che ha eseguito la visita ante mortem, che assicura la corretta esecuzione di stordimento e iugulazione.

Lo stordimento deve essere eseguito con una delle metodiche autorizzate di cui al Reg. (CE) n.1099/2009.

Si ritiene che lo stordimento mediante pistola a proiettile captivo possa essere considerato come metodo di elezione. A tal riguardo si rimanda alle indicazioni di cui all'Allegato IV "Manuale di Guida di Buone Pratiche di Macellazione" della circolare ministeriale prot n. 15111-P del 8/07/2014 " Linee guida nazionali relative all'applicazione del Reg. (CE) n. 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento".

Qualora si voglia utilizzare la testa dell'animale per il successivo disosso, immediatamente dopo aver effettuato lo stordimento, il foro sull'osso frontale deve essere chiuso mediante idoneo tappo al fine di evitare fuoriuscita di materiale cerebrale secondo quanto previsto dalla normativa vigente Il dissanguamento deve avvenire con l'animale sospeso.

Il sangue deve essere raccolto in un contenitore idoneo al fine del successivo conferimento al macello, unitamente alla carcassa.

Al termine del dissanguamento prima di caricare il capo è necessario proteggere la ferita iugulatoria con materiale impermeabile e pulito per evitarne la possibile contaminazione.

L'eventuale eviscerazione dell'animale deve essere limitata alla rimozione in maniera igienica degli stomaci e del pacchetto intestinale, che devono comunque accompagnare la carcassa al macello in uno o più contenitori puliti e chiusi, chiaramente identificati in maniera da permettere la correlazione con la carcassa.

Il veterinario ufficiale può autorizzare l' esecuzione di tali attività esclusivamente nel caso in cui queste avvengano con animale sospeso, nel rispetto delle buone pratiche igieniche, preservando la carcassa da qualsiasi ulteriore contaminazione derivante dalla eventuale rottura degli organi addominali e/o dalla contaminazione della linea di taglio della cavità addominale.

Considerate le condizioni igienico-ambientali in cui gli operatori potrebbero essere chiamati ad operare è consigliabile che, oltre allo stordimento ed al dissanguamento, nessun'altra operazione venga eseguita sull'animale.

Trasporto della carcassa al macello

Il capo stordito e iugulato deve essere caricato in un mezzo pulito, preventivamente lavato e sanificato. Il sangue ed eventualmente i visceri devono essere trasportati sullo stesso mezzo in

contenitori chiusi e correlabili al relativo animale di provenienza.

In linea di massima il trasporto non deve superare le due ore, anche in caso di utilizzo di un mezzo refrigerato, qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario, tenuto conto della difficoltà di produrre un significativo abbassamento della temperatura della massa corporea della carcassa.

Nel rispetto dei principi di biosicurezza è possibile caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti da allevamenti diversi, tuttavia si dovrà tener conto, in caso di carico multiplo, che il trasporto non dovrebbe superare le 2 ore.

Non è ammesso il trasporto in contemporanea sullo stesso mezzo, di capi sottoposti a macellazione d'urgenza e di animali vivi, anche se opportunamente separati.

Controlli al macello

Il veterinario ufficiale competente per il controllo al macello esegue sempre le seguenti verifiche:

- presenza e corretta compilazione della documentazione di scorta;
- corretta identificazione dell'animale;
- presenza della dichiarazione relativa a eventuali trattamenti farmacologici e/o verifica della eventuale presenza di segni indicatori di un possibile trattamento avvenuto;
- indicazione della data e dell'ora di abbattimento. Ai fini del rispetto del requisito delle 2 ore verifica che i tempi di trasporto indicati siano coerenti con la effettiva distanza coperta dal mezzo nel tragitto dall'allevamento al macello;
- presenza di una protezione a livello del taglio iugulatorio;
- chiusura del foro causato dalla pistola a proiettile captivo qualora si intenda destinare la testa al disosso;
- presenza di apposito contenitore contenente il sangue raccolto in fase di dissanguamento ed eventualmente di apposito contenitore per i visceri;
- visita post mortem, anche per confermare la diagnosi effettuata dal veterinario ufficiale in sede di visita ante mortem.

Qualora durante l'effettuazione delle verifiche descritte e della visita post mortem vengano riscontrate delle irregolarità formali nella documentazione di scorta, il veterinario ufficiale del macello richiede la regolarizzazione della stessa; viene comunque autorizzato il completamento delle operazioni di macellazione, viene disposto il "Vincolo Sanitario" con isolamento della carcassa e relative frattaglie.

Nel caso in cui la non conformità non venga risolta entro le 48 ore successive le carni vengono dichiarate non idonee al consumo umano e smaltite come sottoprodotto di origine animale.

Nel caso di trasporto non refrigerato, a meno che non vi siano condizioni climatiche esterne tali da non richiedere la refrigerazione, se al momento dell'arrivo al macello sono trascorse più di due ore dal momento dell'abbattimento in linea generale il capo viene dichiarato non idoneo al consumo umano e smaltito come sottoprodotto di origine animale.

Al termine delle operazioni di macellazione, in caso di esito favorevole della visita post mortem, tutti i capi macellati d'urgenza fuori del macello devono essere sottoposti ad ulteriori esami analitici al fine di valutare la presenza di eventuali contaminazioni batteriche nelle masse muscolari profonde a seguito di batteriemie pre o post iugulazione e/o la presenza di residui di sostanze antibiotiche ed eventualmente di cortisonici.

L'esame batteriologico si rende necessario a fronte delle condizioni spesso di fortuna nelle quali viene condotta la macellazione d'urgenza al di fuori del macello, che potrebbero comportare una contaminazione delle carni.

La ricerca dei residui di farmaci antibatterici e, qualora il veterinario ispettore lo ritenga opportuno sulla base della valutazione anamnestica e dell'esame post mortem, di cortisonici è invece indicata a fronte della non prevedibilità dell'evento che ha portato alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello dell'animale e che avrebbe potuto comportare l'impossibilità di rispettare i tempi di sospensione.

In particolare il veterinario ufficiale procede ad un prelievo delle matrici muscolo e fegato, singola aliquota, da inviare al laboratorio IZSUM secondo il protocollo di campionamento sotto riportato:

1. esame batteriologico delle carni
2. ricerca sostanze inibenti

3. eventuale ricerca di cortisonici

utilizzando l' **Allegato A/2 - Richiesta di esame batteriologico per macellazione d'urgenza fuori dal macello** per il prelievo di campioni per l'esame batteriologico e sostanze inibenti, come da tabella sotto riportata:

Esame batteriologico: 1 ALIQUOTA		
MATRICE	QUANTITA'	DETERMINAZIONI
Muscolo	un cubo 10x10 di polpa (circa 250 g)	Germi aerobi Germi anaerobi Salmonelle Ricerca sostanze inibenti con metodo di screening
Fegato	un cubo 10x10 di polpa (circa 250 g)	Germi aerobi Germi anaerobi Salmonelle
Se ritenuto opportuno dal veterinario ispettore: 1 aliquota		
Urina	50 ml	cortisonici
In alternativa		
Fegato	100 g	cortisonici

Nel caso in cui l'esame per la ricerca di sostanze inibenti o di cortisonici dia esito sfavorevole il veterinario ufficiale provvede ad un campionamento legale per la ricerca di sostanze farmacologicamente attive o di cortisonici indicando sul verbale di prelievo che trattasi di un campione sospetto e procedendo al sequestro della carcassa utilizzando l'apposito modello **Allegato A3 - verbale di prelievamento campioni PNR attività SOSPETTO a seguito MSU.**

RICERCA RESIDUI DI CHEMIOTERAPICI: 5 ALIQUOTE		
matrice	quantità	determinazioni
Muscolo	100 g per aliquota	Chemioterapici
RICERCA CORTISONICI: 5 ALIQUOTE		
matrice	quantità	determinazioni
Urina	50 ml per aliquota	cortisonici
<i>in alternativa</i>		
Fegato	100 g per aliquota	cortisonici

Nel caso di conferma di superamento dei limiti di legge o in caso di trattamento illecito le spese di queste ultime analisi saranno a carico dell'OSA, conformemente a quanto previsto nel PNR .

Per i provvedimenti conseguenti a tali non conformità si rimanda al PNR ed al Reg. (UE) n. 2019/2090.

Se il bovino sottoposto a macellazione d'urgenza ha un'età superiore a 48 mesi (nato in Paesi a rischio trascurabile animali cioè nati in paesi UE ad eccezione di Bulgaria, Romania e Croazia) o superiore a 24 mesi (nato in Paese a rischio controllato più gli animali nati in Bulgaria, Romania, Croazia o a rischio indeterminato es. Paesi Terzi inclusi Svizzera e Repubblica di San Marino), deve essere sottoposto a test BSE con prelievo dell'obex ed il veterinario ufficiale deve disporre il vincolo

sanitario:

- della carcassa oggetto di campionamento;
- della carcassa che precede il bovino macellato d'urgenza in catena e delle due carcasse che seguono il bovino macellato d'urgenza in catena;
- di tutte le parti edibili ottenute dagli animali di cui sopra.

In conformità alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute prot. n. 10094-P del 06/09/2013 il veterinario ufficiale responsabile del macello può concedere una deroga ai requisiti di cui sopra, nel caso in cui presso il macello sia operativa una specifica procedura atta ad escludere la possibilità di contaminazione crociata tra le carcasse (congrua separazione tra carcasse che devono essere sottoposte a test e carcasse che non devono essere sottoposte a test, utilizzo di sega e coltelleria differenziata).

In attesa degli esiti analitici si dispone quindi:

- che la carcassa dell'animale venga correttamente identificata mediante apposizione di un cartello e posta in vincolo sanitario con divieto di movimentazione;
- che le parti edibili dell'animale vengano poste in vincolo sanitario (in caso di test BSE anche dell'animale che precede e dei due che seguono nella catena di macellazione ad eccezione delle deroghe concesse alle condizioni sopra riportate);
- la distruzione come sottoprodotti di Categoria 1 delle parti non edibili dell'animale nel caso in cui queste non possano essere mantenute in vincolo sanitario (fegato, cuore, polmoni, reni, pacchetto gastrico, coda, testa compresa la lingua e i masseteri, mammella, organi genitali).

Il **giudizio di idoneità al consumo umano** della carcassa viene quindi emesso sulla base di una valutazione complessiva della:

1. diagnosi effettuata in corso di visita ante mortem, riportata sui documenti di accompagnamento del capo, tenendo in particolare considerazione eventuali evidenze documentali relative alla somministrazione di sostanze farmacologicamente attive;
2. evidenze raccolte nel corso della visita post mortem eseguita in macello;
3. esiti delle indagini di laboratorio di tipo microbiologico e chimico.

Nel caso in cui a seguito della valutazioni di cui sopra venga emesso un **giudizio di non idoneità** al consumo il veterinario ufficiale:

- ne informa l'allevatore utilizzando il modello previsto all'allegato I del Reg. UE n. 2019/627;
- dispone l'invio della carcassa al trattamento come sottoprodotto di origine animale secondo le disposizioni contenute nel Reg. 1069/2009.

Nel caso in cui a seguito della valutazioni di cui sopra le carni vengano **ammesse al consumo** il veterinario ufficiale:

- dispone lo svincolo della carcassa;
- autorizza la normale bollatura sanitaria della carcassa .

Dal 1° giugno 2014, data di applicazione del Reg. (CE) n. 218/2014, le carni provenienti da animali macellati d'urgenza e destinate al libero consumo possono essere commercializzate senza restrizioni di mercato.

Poiché la macellazione d'urgenza fuori dal macello riguarda per lo più bovini a fine carriera, nel caso in cui, in base alla età (attualmente 30 mesi per gli animali nati o provenienti da paesi a rischio controllato) la colonna vertebrale di tali animali sia da considerare Materiale Specifico a Rischio ai sensi del Reg. (CE) n. 999/2001, l'OSA deve garantire che la rimozione della stessa avvenga esclusivamente all'interno di una struttura autorizzata allo svolgimento di tale attività.

Al fine di garantire il mantenimento di una efficace catena di comunicazione tra i diversi operatori si ricorda che in base alle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 999/2001, Allegato V:

- a decorre dal 01/07/2017, qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti delle carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta ai sensi dell'art.13 del Reg. (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile (Reg. (UE) n. 2016/1396 punto 11.3 a)).

- se del caso, al documento commerciale riguardante le partite di carne sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale (Reg. (UE) n. 2016/1396 punto 11.3 b)).

Nel caso in cui il destinatario delle carni, diverso da uno stabilimento riconosciuto per attività di sezionamento (Codice SANCO "CP"), non disponga di una specifica autorizzazione in merito, il macello deve procedere alla rimozione della colonna vertebrale prima che la carcassa lasci lo stabilimento.

Considerazioni finali

In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del Reg. (CE) n. 1099/2009, le specifiche operazioni di MSU (maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, valutazione dell'efficacia dello stordimento, sospensione o sollevamento di animali vivi, dissanguamento), devono essere effettuate esclusivamente da persone in possesso del "certificato di idoneità" di cui all'art. 21 del medesimo regolamento rilasciato dalla Asl competente.

Sono esentati dall'aver il certificato d'idoneità coloro in possesso di :

- 1) diploma di laurea in Medicina Veterinaria;
- 2) diploma di laurea in Scienze delle produzioni animali. (D.D. 1700 del 25/03/2015 Rec. Linee guida MS e indirizzi operativi in applicazione del Reg. (CE) n. 1099/2009).

Per garantire la realizzazione di condizioni di carico, di trasporto, di macellazione adeguate e accettabili per il benessere animale e l'igienicità delle carni, è necessario che i Servizi Veterinari delle Aziende USL, tengano a disposizione degli allevatori l'elenco dei macellatori adeguatamente formati in materia di rispetto del benessere animale e disponibili a recuperare le carcasse di animali macellati d'urgenza, con i relativi giorni e orari di lavorazione.

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL
MACELLO IN CONFORMITA' ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/624
DELLA COMMISSIONE**

Nome del veterinario ufficiale _____

Numero _____

1. Identificazione degli animali

Specie _____

Numero dei capi _____

Marchio di identificazione _____

2. Luogo della macellazione d'urgenza

Indirizzo _____

Identificazione del locale di stabulazione¹ _____

3. Destinazione degli animali

Gli animali verranno trasportati al seguente macello _____

Con il seguente mezzo di trasporto _____

4. Altre informazioni pertinenti

5. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che:

Gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda indicata alle _____ (orario) del _____ (data) e giudicati idonei alla macellazione

Sono stati macellati alle _____ (orario) del _____ (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente

Il motivo della macellazione d'urgenza è stato

Sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e il benessere degli animali

Agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti

I registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinavano il divieto di macellarli

Fatto a (luogo) _____

Il (data) _____

Timbro

Firma del veterinario ufficiale

¹ facoltativo

**RICHIESTA ESAME BATTERIOLOGICO PER MACELLAZIONE D'URGENZA FUORI DAL
MACELLO**

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Umbria e delle Marche "Togo Rosati"

Il sottoscritto _____ veterinario ufficiale, in data odierna ha
proceduto al prelievo di campioni di:

Esame batteriologico: 1 ALIQUOTA		
MATRICE	QUANTITA'	DETERMINAZIONI
Muscolo	gr. <i>un cubo 10x10 di polpa (circa 250 g)</i>	Germi aerobi Germi anaerobi Salmonelle Inibenti (prova microbiologica con n.5 batteri)*
Rene	Un rene intero	Germi aerobi Germi anaerobi Inibenti (prova microbiologica con n.5 batteri)*
Fegato	gr. <i>un cubo 10x10 di polpa (circa 250 g)</i>	Germi aerobi Germi anaerobi Salmonelle

dalla carcassa di un animale sottoposto a macellazione d'urgenza in data _____ di cui al
verbale di prelevamento prot _____ del _____ allegato.

Diagnosi o sospetti diagnostici _____

Analisi di laboratorio richieste: **Esame batteriologico.**

Data _____

Il veterinario ufficiale
(Timbro e firma)

Verbale di prelievo n° _____
AZ. USL _____

Strategia di campionamento

Tipo di piano	PIANO	EXTRAPIANO	SOSPETTO			
Tipologia campionamento	<input type="checkbox"/> mirato	<input type="checkbox"/> mirato	<input type="checkbox"/> clinico-anamnestico	<input type="checkbox"/> a seguito di positività*	<input type="checkbox"/> isto-anatomo-patologico	<input checked="" type="checkbox"/> a seguito di Msu

*Codice identificativo del campione in cui è stata riscontrata la prima positività²:

In data alle ore il/i sottoscritto/i verbalizzante/i con la qualifica di si è/sono recato/i presso:

	Punto di campionamento	N. codice aziendale/ Approval number	Ragione sociale	Città	Prov	Indirizzo
<input type="checkbox"/>	Allevamento					
<input checked="" type="checkbox"/>	Macello					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di lavorazione ovoprodotti					
<input type="checkbox"/>	Impianto di trasformazione prodotti della pesca(solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Mercato ittico (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Centro di lavorazione selvaggina					
<input type="checkbox"/>	Centro di raccolta della selvaggina cacciata					
<input type="checkbox"/>	Centro di imballaggio uova					
<input type="checkbox"/>	Acquacoltura					
<input type="checkbox"/>	Laboratorio di smielatura					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione latte e prodotti a base di latte					
<input type="checkbox"/>	Distributore di latte crudo					

alla presenza del Sig. prov via/fraz nato a

il in qualità di, preso atto che:

- i capi:
- i prodotti di origine animale:

sono di proprietà di: nato a: il: residente a:

Dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di un campione con le seguenti caratteristiche:

A. Informazioni sul campione:

Matrice

² Obbligatorio solo per campioni prelevati a seguito di positività

sigla e munito di identificazione con la data, l'ora del presente verbale, le rispettive lettere di aliquota, la matrice campionata, l'identificazione del luogo della sede dell'avvenuto campionamento e le firme degli intervenuti.

La/e aliquota/e contrassegnata/e con la/e lettera/e è/sono stata/e consegnata/e al Sig. con diffida di non manometterla/e e di conservarla/e nel seguente modo a disposizione dell'interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere avvertito/i dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote vengono inviate presso il laboratorio d'analisi precedentemente indicato.

Il/I Sig. presente/i all'operazione in qualità di ha/hanno chiesto che venga verbalizzato quanto segue:

.....
.....

Note dei verbalizzanti

.....

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte, viene posta sotto SEQUESTRO:

SI NO (verbale n..... del

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° fogli/o e N° allegato/i in N° copia/e che il/i Sig. ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

I risultati del presente controllo possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti comunitari.

Luogo, data

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

**Regione Umbria – AZ. USL n°
Servizio Veterinario
ATTESTAZIONE DI IDONEITA' AL TRASPORTO VERSO IL MACELLO DI ANIMALI
AFFETTI DA MALATTIE O LESIONI LIEVI (allegato I, capo I, punto 3)**

Il sottoscritto dott. _____ attesta di essersi recato il giorno _____ alle ore _____ presso l'allevamento _____ codice aziendale _____ sito nel comune di _____ di proprietà/condotto dal sig. _____ e di aver autorizzato lo spostamento per la macellazione d'emergenza presso il macello (*)

dello/degli animale/i sotto indicato/i:

N°	SPECIE	IDENTIFICAZIONE	RAZZA	SESSO	CATEGORIA

ANAMNESI: _____

RISULTATO DELL'ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI: _____

L'INVIO AL MACELLO PUO' AVVENIRE SE SONO RISPETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI CARICO E DI TRASPORTO:

Invio tempestivo al macello

Preavviso al veterinario ufficiale dello stabilimento di destinazione

Carico, scarico e trasporto con mezzi adeguati conformemente al regolamento 1/2005

Durante le operazioni di carico e di trasporto dovranno essere messe in atto tutte le possibili precauzioni per evitare dolore e sofferenza all'animale

Data _____

IL VETERINARIO
(timbro e firma)

Letto e sottoscritto per accettazione
In Fede

ALLEVATORE/DETENTORE

IL TRASPORTATORE

(*) Specificare il nome e l'indirizzo